

Codice DB1424

D.D. 12 marzo 2014, n. 581

**L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Valprato Soana (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana (TO).**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Valprato Soana - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 17.02.2014, prot. n. 87430/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa" in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana (TO);

Considerato che l'intervento in esame fa parte di un insieme di opere di completamento inerenti il progetto di "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana (TO)" che fu sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con relativo ottenimento del giudizio positivo di compatibilità e, contestualmente, di Valutazione di Incidenza (D.G.R. n. 5-9980 del 05.11.2008) e pertanto di competenza regionale in quanto opera connessa a impianti e piste da sci;

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 12472/DB14.20 del 06.03.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

*determina*

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Valprato Soana (TO) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di realizzazione della “Pista di accesso alla stazione di monte - seggiovia Ciavanassa” in loc. Piamprato-Grange Ciavanassa - Comune di Valprato Soana, sulla superficie di cui al foglio n. 2 mappali 11 e 13 e al foglio n. 5 mappale 12 del Catasto del Comune di Valprato Soana, di area complessiva pari a 6.400 m<sup>2</sup> interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di copertura boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per accedere all’area d’intervento i mezzi d’opera dovranno seguire esclusivamente la viabilità esistente evitando il più possibile di interferire con aree non ancora interessate da movimenti terra preesistenti;
2. la larghezza della pista dovrà essere contenuta entro i 3 m prescritti in fase di verifica di VIA della variante progettuale n. 2;
3. dovranno essere verificate in fase esecutiva, da parte della Direzione Lavori e del geologo incaricato, le condizioni litotecniche effettive delle scarpate di neoformazione, sia in scavo che in riporto, e conseguentemente valutate le eventuali necessità di opere accessorie per il miglioramento della loro stabilità;
4. ai fini di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e/o riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;
5. dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;
6. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati secondo le indicazioni della relazione di recupero ambientale in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all’esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
7. per gli inerbimenti dovranno essere utilizzate almeno una dozzina delle specie di cui all’allegato 1 alla presente Determina Dirigenziale, in quanto si ritengono maggiormente idonee al sito in esame rispetto a quelle nell’elenco proposto. Il miscuglio dovrà avere una presenza percentuale di graminacee pari a circa 70-80% in peso;
8. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si ribadiscono altresì le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 5-9980 del 05.11.2008 conclusiva della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “*Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana (TO)*”, in particolare in relazione alla gestione delle problematiche valanghive relative all’area del comprensorio sciistico all’interno del quale si colloca, funzionalmente connessa, l’opera in oggetto.

Parimenti si chiede il rigoroso rispetto delle condizioni prescritte dalla Determina Dirigenziale n. 264 del 17.05.2013 (all. A) conclusiva della fase di verifica ex art. 10 della L.r. 40/98 relativamente alla variante progettuale n. 2 del pacchetto complessivo di interventi di cui il presente progetto è parte integrante.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini